

Comune di Mezzago

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 21 del 01.09.2014**

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 - Dichiarazione
- Art. 9 - Versamenti
- Art. 10 - Rimborsi
- Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 12 - Rateazioni
- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 15 - Clausola di adeguamento

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3
Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4
Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione

- della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano i valori determinati per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imu.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6

Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7

Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

Art. 8

Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI ad esclusione di quelle riguardanti gli immobili locati.

Art. 9

Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il soggetto passivo è tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'importo è superiore a euro 5,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Art. 10

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme, compresi interessi, fino a euro 12,00.

Art. 11

Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51,00 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 51,00.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12

Rateazioni

1. Il Comune concede ai contribuenti che si trovano in temporanee condizioni di insolvenza, la rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione o di accertamento o iscrizione a ruolo quando il pagamento per imposta, sanzioni e interessi è superiore a euro 250,00.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi nella misura del tasso legale.
3. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, nel caso di accertamento ed entro quindici giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nel caso la domanda di rateazione riguardi somme già iscritte a ruolo.
4. Il provvedimento di rateazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Il numero massimo di rate è sei per importi fino ad euro 300,00, di 12 rate per gli importi superiori.
6. Se il credito d'imposta è superiore a euro 1.000,00 il provvedimento può essere subordinato alla presentazione di fideiussione bancaria con primario istituto di credito.
7. Le rate devono essere versate secondo il piano di rientro concordato con l'ufficio tributi.
8. In nessun caso è concessa la dilazione delle somme per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successivi alla notifica della cartella esattoriale.
9. Il mancato pagamento entro i termini, anche di una sola rata rende nulla di rateizzazione.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 12, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 14

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 15

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.